

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE AGENZIA

PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra il Comune di Modena, META S.p.A. con sede in Modena, la Provincia di Modena, il Consorzio A.T.C.M. con sede in Modena, la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, l'Associazione denominata:

"AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE" abbreviabile in **"A.E.S.S."**, con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena. L'Associazione è aperta all'adesione di tutti i soggetti che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo art. 3.

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Ulteriori proroghe saranno deliberate dall'Assemblea, secondo le norme previste per le modifiche dello Statuto.

ART. 2 - SCOPI E OBIETTIVI

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro ed è indirizzata alla prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della

riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale.

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l'efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore di soggetti operanti nel territorio della Provincia di Modena, ma può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso e cooperare con altre Agenzie nell'Unione Europea e al di fuori di essa.

Al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente urbano, l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:

- Analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
- Miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato;
- Miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico;
- Interventi sul sistema energetico territoriale;
- Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- Consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a

strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;

- Campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);

- Altre attività afferenti al settore energetico;

- Sviluppare e coordinare interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;

- L'AESS può, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

L'associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme alle previsioni del contratto stipulato con la Commissione Europea per il primo triennio di attività.

ART. 3 - SOCI

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

Sono **soci fondatori** i soggetti che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione e finanziano nel triennio la quota prevista per la sua costituzione ed attivazione.

I soci fondatori potranno effettuare i conferimenti iniziali, in tutto o in parte, in denaro o in natura. Ad oggi i soci fondatori sono: Comune di Modena, Provincia di Modena e Camera di Commercio di Modena.

Sono **soci ordinari** i soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dall'Assemblea dei soci e che sottoscrivano annualmente almeno dieci quote associative pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero).

La domanda di ammissione all'Associazione come soci ordinari deve essere presentata al suo Presidente e approvata dall'Assemblea.

Sono **soci onorari** le Associazioni riconosciute e legalmente costituite per finalità di tutela dell'ambiente o dei consumatori operanti nella provincia di Modena che facciano domanda di ammissione, impegnandosi a contribuire agli scopi dell'Associazione e a versare una quota associativa simbolica annua pari ad euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

La qualifica di socio si perde per recesso, decesso o estinzione, e per radiazione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno previa diffida.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI E FONDO DI DOTAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e finanzia le proprie attività con:

- a) i conferimenti iniziali dei soci fondatori;
- b) i contributi erogati da enti pubblici e dall'Unione Europea;
- c) i contributi degli sponsor;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro introito comunque conseguito.

L'Associazione dispone inoltre del Fondo di dotazione, formato dalle quote associative annuali

dei soci ordinari e dei soci onorari, destinabile dal Consiglio di Amministrazione all'acquisizione di beni e servizi, a far tempo dallo spirare del terzo anno di attività dell'Agenzia.

Dall'anno 2006 le quote associative vengono iscritte alla voce di bilancio "Contributi soci" nella sezione dei ricavi.

Il Fondo di Dotazione deve ammontare ad almeno Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) di cui Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) indisponibili e vincolati, a garanzia dei terzi.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se ed in quanto nominato.

La struttura organizzativa dell'Associazione prevede inoltre il Direttore e il Comitato Scientifico.

ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea il 50% (cinquanta per cento) dei voti è assegnato ai soci fondatori, che attualmente sono pari a tre, onde a ciascun socio fondatore spetta il 16,667% (sedici virgola seicentosessantasette per cento); il rimanente 50% (cinquanta per cento) è suddiviso tra i soci ordinari e onorari, qualunque ne sia il numero nel tempo.

La variazione del numero dei soci ordinari e onorari comporta la rideterminazione della percentuale di voti assegnata ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà superare la metà (50%) dei voti dell'Assemblea.

Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto associato o non associato per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea Generale nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso.

L'Assemblea, inoltre, autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi.

L'Assemblea delibera inoltre sull'accettazione di nuovi soci ordinari e sull'entità della quota associativa annuale per tutti i soci ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di

impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte con avviso spedito per posta elettronica o PEC, pervenuto almeno cinque giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e con la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto, tenendo presente - ai fini del *quorum* deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei superiori commi II e III di questo articolo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto, tenendo presente - ai fini del *quorum* deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei superiori commi II e III di questo articolo.

Per approvare il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci ordinari;
- decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- decide sulla radiazione dei soci;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne sceglie il Presidente;
- modifica lo Statuto;
- approva il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive;
- autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di socio o di legale rappresentante di enti associati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificati inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo

amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso sono nominati ed eventualmente revocati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- decide sulla destinazione e sull'utilizzo, parziale o totale, del Fondo di dotazione, compiuto il terzo anno di funzionamento dell'Agenzia;
- approva il programma e il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore;
- nomina il Direttore;
- assume il personale e può avvalersi di prestazioni di dipendenti e/o di collaboratori degli associati, dai medesimi messi a disposizione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 10;
- può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno 2 (due) volte all'anno.

Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente con avviso scritto via posta elettronica o PEC, pervenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata (due terzi)

dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi) dei presenti.

Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La carica amministrativa, anche per Presidente e Vice-presidente, é gratuita.

ART. 9 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, al Vicepresidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale, ne definisce l'ordine del giorno e ne regola i lavori.

ART. 10 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 4 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che sceglie tra esperti di chiara fama in campo energetico-ambientale provenienti dalle più importanti istituzioni pubbliche e private, e dai Dirigenti Responsabili dei Settori Ambiente del Comune e della Provincia di Modena, che ne sono componenti di diritto.

Il Comitato ha compiti di consulenza ed esprime parere motivato, non vincolante, sul piano e sul programma annuali proposti dal Direttore, prima che vengano sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore dell'Agenzia.

Resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Per i membri del Comitato è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare viene stabilito dal

Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno, in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se nominato, rimane in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I sindaci hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere e il dovere di richiamare il Consiglio di Amministrazione all'adempimento dei propri obblighi, comunicando all'Assemblea i rilievi fatti.

L'Assemblea determina l'entità del compenso destinato ai sindaci.

ART. 12 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra candidati in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica, amministrativa e manageriale, in sede di impianto dell'Agenzia (previa selezione ad evidenza pubblica) su proposta di un nucleo di valutazione concordemente designato dai Soci Fondatori, per l'esame dei curricula presentati e per l'effettuazione di un eventuale colloquio coi candidati alla carica.

Il Direttore è legato all'Agenzia da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, in sede di prima nomina assoggettato ad un periodo di prova di durata annuale.

Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Agenzia, ha autonomia gestionale e decisionale e rende conto al Consiglio di Amministrazione dell'attuazione del piano annuale.

Elabora e predispone il programma ed il piano annuale dell'Agenzia e il relativo bilancio, entro il mese di novembre dell'anno precedente, e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è responsabile sia degli aspetti organizzativi sia di quelli finanziari dell'Agenzia.

Seleziona l'eventuale personale esterno e ne propone l'assunzione al Consiglio di Amministrazione.

Convoca il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori, acquisendone il parere consultivo sul programma e sul piano annuale di attività.

Cura, promuove ed è responsabile delle relazioni esterne dell'Agenzia e dei rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali impegnati nel settore energetico.

Sviluppa le relazioni internazionali dell'Agenzia al fine di realizzare il programma di attività nei tempi e con le modalità previste.

Tiene inoltre i rapporti con le altre Agenzie energetiche al fine di realizzare forme di collaborazione di reciproco interesse.

ART. 13 - PERSONALE

Il personale necessario al funzionamento dell'Agenzia può essere reperito sia mediante distacco di dipendenti o collaboratori dei Soci fondatori, sia ricorrendo ad assunzioni esterne, a tempo pieno o part-time.

La selezione del personale esterno per l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Direttore.

ART. 14 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, su proposta del Direttore, è presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, entro il mese di dicembre, mentre il bilancio consuntivo è presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente art. 6, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio, destinandolo a finalità di utilità generale.

Nell'ipotesi di liquidazione dell'Agenzia, il Comune di Modena acquisirà tutti i diritti, anche commerciali, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo consenso del Sindaco.

Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione si provvederà in conformità all'art. 6 del DPR 361/2000.

ART. 16 - NORME FINALI

Tutte le controversie fra i soci e fra questi e gli organi dell'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Modena.

L'arbitro deciderà secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la sentenza sarà inappellabile.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

F.to Simona Arletti

" " Anna Laura Bonafini Notaio - impronta del sigillo